

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO

Com. n. 07
Prot. n. 04362
Roma, 23 dic. 08

OGGETTO: Misure temporanee sugli aiuti di Stato

Alla luce della gravità della crisi finanziaria attuale e del suo impatto sull' economia degli Stati membri, la Commissione ritiene che certe categorie di aiuti di Stato siano giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio a queste difficoltà e quindi possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87 3b.

Tale articolo stabilisce che la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti *"destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro"*.

Il nuovo quadro normativo introduce, quindi, una serie di misure temporanee per consentire agli Stati membri di affrontare meglio le eccezionali difficoltà delle imprese e di ottenere più agevolmente finanziamenti.

La Commissione europea (attraverso una propria Comunicazione) ha adottato il 17 dicembre nuove norme sugli aiuti di Stato, fornendo agli Stati membri ulteriori possibilità di affrontare gli effetti della contrazione del credito sull'economia reale.

A tal fine gli Stati membri saranno in grado di concedere gli aiuti di seguito descritti.

1. Aiuti forfetari fino a € 500.000 per le imprese in difficoltà

Si tratta di un aiuto temporaneo (non di un innalzamento del *"de minimis"*), considerato compatibile con il mercato comune in base all'articolo 87 3b del trattato CE (il *de minimis*, invece, è concesso in quanto *aiuto di piccola entità che non incide sulla concorrenza* - art. 87 par. 1 del Trattato CE).

L'aiuto potrà essere concesso purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. non deve superare una sovvenzione di 500.000 euro per impresa. Tutti gli aiuti utilizzati sono al lordo (cioè prima di qualsiasi detrazione delle imposte o altri oneri). Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo deve essere la equivalente sovvenzione lorda (ESL);
- b. il provvedimento deve essere applicabile solo ai regimi di aiuto;
- c. la misura si applica solo alle imprese che non erano in difficoltà il 1° luglio 2008. Essa si può applicare all'impresa che non era in difficoltà a tale data e che è entrata in crisi successivamente a seguito della situazione finanziaria ed economica globale;
- d. le imprese attive nel settore della pesca non sono ammissibili per questa misura;
- e. la misura non si applica alle esportazioni e ai prodotti importati;
- f. gli aiuti possono essere concessi fino al 31.12.2010;

- g. prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere una dichiarazione da parte del'impresa interessata, per iscritto o in forma elettronica, su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti durante il corrente anno fiscale. Lo Stato Membro può concedere l'aiuto solo dopo aver verificato che gli aiuti ricevuti da parte dell'impresa durante il periodo 01.01.2008 al 31.12.2010, non superino il massimale di 500.000 EUR;
- h. la misura di aiuto non si applica alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli. Essa si applica alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come definiti all'articolo 2.3 e 2.4 del regolamento (CE) n. 1857/2006), a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati dai produttori primari (produttori agricoli) e/o che l'aiuto non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari (produttori agricoli).

2. Aiuti sotto forma di garanzia

Al fine di favorire l'accesso ai finanziamenti e di ridurre l'attuale elevata avversione al rischio delle banche, la Commissione ritiene che le garanzie sui prestiti, concesse per un periodo limitato, possano essere un adeguato e mirato strumento che permette alle imprese un più facile accesso ai finanziamenti.

Gli Stati membri possono, quindi, concedere alle PMI garanzie con una riduzione fino al 25% (il 15% per le GI) del premio annuale per le nuove garanzie concesse in conformità alle disposizioni della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE sugli Aiuti di Stato sotto forma di garanzia (pubblicata sulla GUCE 2008/C 155/02 del 20/6/2008).

Dette regole si possono applicare anche ai regimi esistenti, ma non in modo retroattivo e devono rispettare le seguenti condizioni:

- per le imprese attive ante 2008, il prestito garantito non può eccedere il monte salari del 2008, inclusi nel calcolo gli oneri sociali e il costo del personale non dipendente comunque impiegato presso l'azienda (in regime di subappalto). Per le imprese attive dopo il 2008 il prestito massimo non deve superare il monte salari annuale medio dei primi 2 anni di attività;
- la garanzia non può superare il 90% del prestito (in precedenza era l'80%);
- la garanzia può riguardare sia gli investimenti che il capitale circolante;
- la riduzione del premio di garanzia deve essere applicata per un periodo massimo di 2 anni dopo la concessione della garanzia stessa;

Anche in questo caso l'aiuto è concedibile solo alle imprese in difficoltà come già descritto al precedente punto c) del par. 1.

3. Prestiti a tasso di interesse agevolato

La Comunicazione della Commissione sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUCE 2008/C 14/02 del 19 luglio 2008) ha stabilito che non costituisce aiuto di Stato un tasso di interesse basato sull'IBOR (*one-year inter-bank offered rate*) maggiorato da 60 a 1.000 punti-base in relazione al profilo di rischio del beneficiario.

La situazione di crisi determinatasi induce la Commissione ad accettare che i prestiti siano concessi ad un tasso d'interesse almeno pari a quello giornaliero della banca centrale maggiorato di un premio pari alla differenza tra la media del tasso interbancario annuale e la media della tasso giornaliero della banca centrale registrato nel corso del periodo compreso tra l'1/1/2007 ed il 30/06/2008, cui va aggiunto il premio di rischio sul merito creditizio (corrispondente al profilo di rischio del destinatario).

L'aiuto derivante dall'applicazione del tasso d'interesse calcolato secondo il metodo ora descritto e quello di riferimento, calcolato secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, è compatibile con il Trattato in base all'art 87(3)(b) a condizione che:

- riguardi contratti di prestito, di qualsiasi durata, stipulati entro il 31/12/2010. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per il pagamento degli interessi fino al 31/12/2012. Successivamente va utilizzato il metodo indicato dalla Comunicazione sui tassi di riferimento ed attualizzazione;
- venga rispettato quanto previsto riguardo al momento di entrata in crisi delle imprese, secondo quanto già evidenziato al punto c) del par. 1.

4. Prestiti agevolati, in particolare per la produzione di prodotti verdi

L'aiuto deve riguardare prestiti per il finanziamento dei progetti di produzione che consistono in nuovi prodotti che migliorano in modo significativo la tutela dell'ambiente e possono coprire le spese di investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per il calcolo degli aiuti, il punto di partenza è costituito dal tasso calcolato sulla base della metodologia di cui al paragrafo 3 della presente comunicazione. Sulla base di questa metodologia, l'azienda può beneficiare di tassi di interesse ridotti del 50% per le PMI e del 25% per le GI.

5. Aiuti sotto forma di capitale di rischio

Sono autorizzati gli aiuti sotto forma di capitale di rischio per le PMI fino a € 2,5 milioni l'anno (invece degli attuali 1,5 milioni di euro) nei casi in cui almeno il 30% (anziché l'attuale 50%) dei costi di investimento provenga da investitori privati.

Restano valide le altre condizioni stabilite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la promozione del capitale di rischio su investimenti in piccole e medie imprese. Le deroghe non si applicano alle misure sul capitale di rischio contemplate nel Regolamento della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

I regimi di aiuto sotto forma di capitale di rischio già in vigore, possono essere adattati alla presente normativa.

6. Assicurazione sui crediti all'export a breve termine

Vengono stabilite alcune deroghe relative alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai crediti all'esportazione. In particolare viene semplificato il metodo attraverso il quale gli Stati possono evidenziare alla Commissione la mancanza di capacità di assicurare o riassicurare rischi relativa a determinati paesi (che, quindi, non sono "marketable").

7. Cumulo degli aiuti ed aspetti procedurali

Per quanto riguarda il cumulo degli aiuti di Stato concessi in base alle misure temporanee , si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i massimali sono indipendenti dalla fonte finanziaria, sia essa comunitaria o nazionale;
- b) l'aiuto temporaneo, non può essere cumulato con gli aiuti in *de minimis* riguardanti gli stessi costi eleggibili;
- c) se l'impresa ha già ricevuto aiuti *de minimis*, la somma degli aiuti ricevuti in base al paragrafo 1 e quelli in *de minimis* non deve eccedere i 500.000 euro complessivi nel periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2010;
- d) l'ammontare degli aiuti *de minimis* ricevuti dopo il 1/1/2008 deve essere dedotto da quello degli aiuti forniti allo stesso scopo concessi in base a quanto descritto nei paragrafi 2, 3, 4, e 5 della presente nota.

La Comunicazione, infine, prevede alcuni aspetti di tipo procedurale. Quello più rilevante è costituito dal fatto che i regimi definiti in base alle regole temporanee devono essere notificati.

Inoltre gli Stati Membri devono trasmettere entro il 31 ottobre 2009 un rapporto sulle misure adottate indicando, in particolare, la necessità di prolungamento delle stesse.

Il quadro integrale è disponibile – al momento solo in inglese - sul sito Europa della Commissione all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html

Per ulteriori informazioni sulle misure previste dalla Comunicazione della Commissione il Dott. Domenico Rizzi (d.rizzi@confcommercio.it - 06.5866466), è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Gianfranco Ruta